



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

ACCORDO SUI CRITERI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2022

Il giorno 16/01/2025 presso il Ministero della giustizia

Le parti

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 10, del CCNL 2016-2018 Area funzioni centrali che prevede che, per quanto non espressamente previsto dal medesimo CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 26 del CCNL 2006-2009 del personale dirigente dell'Area I che prevede la definizione dei criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia;

VISTO il provvedimento del Direttore generale del bilancio e della contabilità del 18 aprile 2024 che determina nella misura di euro 16.212.241,66 l'ammontare complessivo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia dell'Amministrazione giudiziaria per l'anno 2023;

CONSIDERATO che sul Fondo relativo all'anno 2023 trova imputazione la retribuzione di posizione (fissa e variabile) del medesimo anno quantificata in euro 7.314.217,00 e che, pertanto, le risorse disponibili da destinare alla retribuzione di risultato per le attività svolte nel 2022, ivi compresi gli incarichi di reggenza, risultano pari ad euro 8.898.024,66 al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione;

VISTO l'art. 51, comma 3, del CCNL 2016-2018 Area funzioni centrali, come confermato dall'art. 32, comma 5, del CCNL 2019-2021, che conferma la disciplina del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti contenuta nei precedenti CCNL;

VISTO l'art. 25 del CCNL del 12 ottobre 2010 relativo al quadriennio 2006-2009;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del CCNL 2019-2021 risulta destinata alla retribuzione di posizione una quota non superiore all'85% delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia;

VISTO l'art. 19 del CCNL 2019-2021 Area funzioni centrali che prevede, per i dirigenti con le valutazioni più elevate, l'attribuzione di una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio *pro-capite* e attribuisce alla contrattazione integrativa la definizione di detta misura percentuale nonché una limitata quota massima di dirigenti a cui attribuire detta retribuzione;

Gottardo

VISTO il D.M. 20 marzo 2024 con il quale è stata approvata la proposta di valutazione formulata dall'Organismo indipendente di Valutazione, per l'anno 2022, delle *performance* dei dirigenti di livello non generale delle articolazioni del ministero della giustizia;

CONSIDERATO che, per l'anno 2022, nell'ambito dei criteri per l'attività di valutazione curata dall'Organismo indipendente di valutazione le valutazioni sono state attribuite sulla base delle seguenti fasce di punteggio: Ottimo (401-500), Distinto (301-400), Adeguato (151-300), Non adeguato (0-150) e viene, inoltre, attribuita la valutazione di "Eccellente" ad una quota del 30% dei dirigenti che, raggruppati per tipologia di ufficio, hanno conseguito punteggi più elevati nell'ambito della valutazione di "ottimo";

VISTA la nota prot. DPF 85111-P-09/12/2024 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio relazioni Sindacali – Servizio Contrattazione Collettiva, concordando con quanto evidenziato nella nota prot. 256266 del 06/12/2024 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, Ufficio VI, ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 23 aprile 2024 raccomandando, in particolare, di inserire un rinvio al sistema di misurazione e valutazione della *performance*, raccomandazione che viene recepita con il presente accordo definitivo

CONCORDANO

ART.1

Criteri di corresponsione del risultato 2022


Le risorse disponibili per le attività 2022, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, pari ad euro 6.705.368,00 (al lordo dei compensi spettanti per incarichi di reggenza e per prestazioni da terzi), sono distribuite tenendo conto della valutazione espressa in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e approvata con il previsto decreto ministeriale citato in premessa, sulla base degli esiti del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* in uso all'Amministrazione.

Alle fasce come indicate in premessa viene attribuito il corrispondente coefficiente di valutazione, come di seguito indicato:

VALUTAZIONE (s.m.v.p.)	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE (CV)
Fascia A (Eccellente)	1,0
Fascia B (Ottimo)	0,9
Fascia C (Distinto)	0,7
Fascia D (Adeguato)	0,6
Fascia E (Non valutabile)	0

Al personale che nel corso dell'anno solare abbia ricevuto un nuovo incarico, ovvero sia cessato dallo stesso, verrà attribuita una retribuzione di risultato in relazione alla durata del corrispondente incarico ed alla valutazione ottenuta; è, comunque, assicurato, in caso di positiva valutazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 3, del CCNL relativo al quadriennio 2006-2009, il 20% del valore annuo della retribuzione di posizione percepita.

Il dirigente che nel corso del 2022 ha ricoperto incarichi di reggenza con risultati positivi percepirà un ulteriore importo pari al 20% della retribuzione di posizione prevista per gli incarichi aggiuntivi ricoperti, commisurato alla durata degli stessi.



ART. 2
Premio di risultato

Il premio di risultato spettante a ciascun dirigente è determinato sulla base delle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della *performance* come recepiti dal D.M. 20 marzo 2024 di cui in premessa, tenendo conto delle risorse disponibili, del coefficiente di valutazione e della durata dell'incarico sulla base della seguente formula:

$$PR = RD \times (CT : \sum CT)$$

dove PR è il premio di risultato, RD le risorse disponibili al netto delle risorse spettanti per la maggiorazione di cui ai commi successivi (al netto degli oneri a carico dell'amministrazione) e CT (coefficiente tecnico) è il prodotto tra periodo di servizio ed il coefficiente di valutazione.

Al 5% dei dirigenti con giudizio di "Eccellente", individuati sulla base del maggior punteggio conseguito, è attribuita la maggiorazione del 30% di cui l'art. 19, comma 3, del CCNL 2019-2021. In caso di situazioni *ex equo* si terrà conto del valore relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi e, in subordine, del valore attribuito al comportamento organizzativo.

La maggiorazione viene quantificata sulla base del valore medio *pro-capite* individuato quale rapporto tra le risorse complessivamente destinate al risultato ed il numero dei dirigenti soggetti a valutazione ai fini della medesima retribuzione.

ART. 3
Incarichi aggiuntivi

I compensi dovuti da terzi per l'espletamento di incarichi conferiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, non rientranti tra quelli di cui all'art. 1, sono versati direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

Ai dirigenti che hanno svolto detti incarichi viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di risultato, una quota pari al 50 per cento dell'importo disponibile detratti gli oneri a carico dell'amministrazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Gaetano Campo

Gaetano Campo

Domenico D'Amico
(con note allegato)
all'accordo

UNADIS *Cecchi*
CISL FP *[Signature]*
DIRSTAT FIALP UNSA *[Signature]*
UIL PA *Antonio Nespoli* *
FP CGIL *[Signature]*
CIDA FC *Antonio Nespoli*
FEMEPA _____
ASSOMED-SIVEMP FPM _____
FLEPAR _____

* *per essere*
Selva



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento **MINISTERO GIUSTIZIA**

Via Arenula, 69/70 - 00186 Roma - tel. 0668852036 - tel/fax 066869555
www.giustizia.uilpa.it - giustizia@uilpa.it

**NOTA ALL'ACCORDO DEFINITIVO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DI II FASCIA
CODA CONTRATTUALE PER ATTIVITA' 2022**

La UILPA sottoscrive l'accordo (per il 2022) in quanto responsabilmente, ritiene che i Dirigenti non siano ulteriormente penalizzati, nella erogazione della retribuzione di risultato, da ingiustificati ritardi.

Inoltre, al solo fine di salvaguardare la legittimità delle relazioni sindacali e degli accordi integrativi sottoscritti, UILPA è costretta a stigmatizzare il comportamento della parte pubblica nell'ambito delle relazioni sindacali dell'Area della Dirigenza che risulta essere in contrasto con i fondamentali principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza in quanto crea confusione in merito alla corretta individuazione delle sigle titolari della contrattazione, compromettendo, in tal modo, la certezza, l'affidamento e la legittima conduzione delle relazioni sindacali anche nel merito e validità dell'accordo.

Già con nota del 10 gennaio u.s. a cui si fa pieno rinvio, UILPA ha responsabilmente ed in modo costruttivo segnalato alla parte pubblica come avesse impropriamente e autonomamente "accertato", pur non avendone le prerogative, la titolarità alla legittima partecipazione alla contrattazione integrativa di un soggetto sindacale con denominazione non legittimata, attuando così un comportamento lesivo dei principi in materia e dello stesso orientamento ARAN - CQRS117.

Infatti, fermo restando, chiaramente, le libere determinazioni dei mutamenti associativi delle sigle sindacali interessate, su cui UILPA correttamente si astiene, è però rilevante sottolineare che il soggetto sindacale con denominazione "DIRSTAT FIALP UNSA" sebbene possa aver avuto il riconoscimento della rappresentatività "per sommatoria", diversamente per UNSA assente, non è in possesso dell'ulteriore obbligatorio requisito, normativamente previsto, cioè la sottoscrizione dell'attuale vigente Contratto dell'area della dirigenza, sottoscritto il 16 novembre 2023. Pertanto, il soggetto legittimato e la corretta denominazione da riportare è "DIRSTAT FIALP" come da frontespizio del vigente CCNL FC Area dirigenza.

In questo senso, si evidenziano come illegittimi i tentativi plurimi di mistificare riportando la ipotesi di "nuova" denominazione che non abbia l'esatta denominazione così come riportato nel frontespizio del vigente CCNL FC (cfr. ARAN-CQRS109) che riporta "DIRSTAT FIALP".

Il descritto comportamento di parte pubblica si pone, quindi, fortemente in contrasto con i richiamati principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza creando conflittualità, confusione nelle relazioni sindacali e parzialità nella conduzione tale da determinare distorsioni delle trattative con illegittimi riflessi sugli accordi sottoscritti, in ipotesi, anche giurisdizionalmente impugnabili.

Roma, 16.01.2025

Il Coordinatore Generale

Domenico Amoroso